

Trieste, 22 aprile 2024

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL/
"TITOLARE/I EFFETTIVO/I".
L'ADEMPIMENTO DOPO LE SENTENZE DEL TAR DEL LAZIO

Come noto, **entro l'11.12.2023** doveva essere effettuata la (prima) **comunicazione dei dati / informazioni** relative alla **titolarità effettiva**:

- delle **imprese dotate di personalità giuridica** con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (società di capitali e cooperative);
- delle **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nello specifico Registro di cui al DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato);
- dei **trust / istituti giuridici affini**;

al fine dell'iscrizione nell'apposita Sezione Speciale del Registro Imprese.

A ridosso della scadenza, a seguito dell'istanza cautelare, il **TAR del Lazio** ha **sospeso l'efficacia del DM 29.9.2023**, attuativo del sistema di comunicazione dei dati e informazioni al Registro Imprese.

Per effetto di tale ordinanza, è stato **sospeso il termine** entro il quale doveva essere assolto l'adempimento in esame per tutti i soggetti obbligati, ossia l'11.12.2023.

Recentemente il TAR del Lazio ha concluso il giudizio sancendo **l'infondatezza dei ricorsi** finalizzati all'annullamento dell'efficacia delle predette disposizioni e **respingendoli**.

Venendo meno la sospensione, in merito alla ripresa del termine è stata richiesta da più parti la previsione di un congruo termine per provvedere all'adempimento in parola.

Tuttavia, con la **Nota 11.4.2024, n. 7648** indirizzata alle Camere d Commercio, il **Ministero del Made in Italy (MIMIT)** ha comunicato, in base alle pronunce del TAR, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'**11.4.2024**.

I molti soggetti che, alla luce della sospensione dell'adempimento, non hanno ancora provveduto alla comunicazione della titolarità effettiva, possono, a rigore, essere, quindi, destinatari delle sanzioni per omesso adempimento.

In proposito, in base all'art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, all'omessa comunicazione dei predetti dati è applicabile la sanzione di cui all'art. 2630, C.c. in base alla quale "*chiunque, essendovi tenuto per legge ..., omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella*

corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi** alla scadenza **dei termini** prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo**".

Tenendo presente quanto sopra, l'**invio (tardivo)** dei dati dei titolari effettivi **entro l'11.5.2024** sarà quindi oggetto, a rigore, della **sanzione ridotta di € 34,33**.

Come detto, da più parti, è stata richiesta la previsione di un congruo termine per provvedere all'adempimento in parola senza applicazione di sanzioni ed inoltre lo stesso MIMIT "*in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo*", demanda al "*prudente apprezzamento*" della singola Camera di Commercio "*ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento*".

In ogni caso, nell'attuale contesto di incertezza circa gli aspetti sanzionatori, ed al fine di minimizzarne gli eventuali effetti, si invitano i soggetti obbligati che, per qualsiasi motivo, non avessero ancora provveduto alla comunicazione dei dati / informazioni relative alla titolarità effettiva a provvedere entro **l'11.5.2024**.

A tal fine, ferma restando la necessità della sottoscrizione dei soggetti obbligati con **firma digitale**, lo Studio sarà a disposizione con il proprio *team* di esperti per ricevere apposito separato incarico:

- di **trasmettere telematicamente** il Modello già compilato e sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato;
- e/o, ove occorra, per di fornire preventivamente tutta la **consulenza** per l'analisi delle singole situazioni e per la **compilazione del Modello da sottoscrivere**.

A tal fine si invitano i soggetti interessati a contattare la Segreteria entro il **26.4.2024**.

Cordiali saluti.

Boscolo & Partners